



COMUNE DI RIZZICONI
CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30/05/2023

INDICE

CAPITOLO PRIMO - GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

- Art. 1 - Assunzione del servizio del pubblico acquedotto.
- Art. 2 - Costruzione della rete idrica
- Art. 3 - Proprietà delle tubazioni
- Art. 4 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti
- Art. 5 - Interruzione del servizio di erogazione
- Art. 6 - Priorità nella concessione delle utenze
- Art. 7 - Danni alle condotte e tubazioni in genere
- Art. 8 - Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle vie di distribuzione
- Art. 9 - Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza
- Art. 10 - Distribuzione dell'acqua
- Art. 11 - Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio
 - 1. Interruzione della fornitura
 - 2. Sospensione della fornitura
- Art. 12 - Controlli

CAPITOLO SECONDO - FORNITURE PER USO PUBBLICO

- Art. 13 - Definizione di impianti per uso pubblico
- Art. 14 - Uso delle fontanelle pubbliche
- Art. 15 - Vasche e cisterne pubbliche
- Art. 16 - Prese d'acqua per scopi particolari

CAPITOLO TERZO - FORNITURE AD USO PRIVATO

- Art. 17 - Definizione delle utenze private
- Art. 18 - Forniture su strade canalizzate o prive di rete - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli familiari
- Art. 19 - Soggetti ammessi alla fornitura
- Art. 20 - Richiesta di allacciamenti
- Art. 21 - Oneri di allacciamento - Cauzioni - Noli - Canoni - Spese contrattuali
- Art. 22 - Modalità di somministrazione
- Art. 23 - Accertamento dei consumi
- Art. 24 - Uso bocche d'incendio private
- Art. 25 - Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi
- Art. 26 - Ampliamento della concessione
- Art. 27 - Condotture private all'interno della proprietà
- Art. 28 - Collegamenti di impianti ed apparecchi
- Art. 29 - Impianti di pompaggio
- Art. 30 - Serbatoi

CAPITOLO QUARTO - MISURAZIONE DEI CONSUMI

- Art. 31 - Tipo e calibro dei contatori
- Art. 32 - Posizione dei contatori
- Art. 33 - Contatori in fabbricati con più utenze
- Art. 34 - Custodia dei contatori
- Art. 35 - Incuria e manutenzione del contatore
- Art. 36 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente
- Art. 37 - Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto
- Art. 38 - Lettura dei contatori
- Art. 39 - Difettosa o mancata misurazione dei consumi

CAPITOLO QUINTO - CONTRATTI DI FORNITURA

- Art. 40 - Titolarietà della concessione
- Art. 41 - Contratti di utenza
- Art. 42 - Somministrazione
- Art. 43 - Voltura
- Art. 44 - Subentro
- Art. 45 - Riattivazione
- Art. 46 - Forniture provvisorie
- Art. 47 - Durata dei contratti di fornitura - Disdetta
- Art. 48 - Uso dell'acqua – Divieto di Subfornitura

CAPITOLO SESTO – CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

- Art. 49 - Tariffe acqua - Ruoli di riscossione
- Art. 50 - Tariffe per bocche antincendio private
- Art. 51 - Pagamenti del canone e dei consumi
- Art. 52 - Sospensione della fornitura per morosità
- Art. 53 - Risoluzione di diritto delle concessioni
- Art. 54 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione
- Art. 55 - Portata garantita
- Art. 56 - Perdite, danni, responsabilità
- Art. 57 - Manomissioni alle condutture
- Art. 58 - Variazione delle tariffe e del Regolamento
- Art. 59 - Azioni giudiziarie

CAPITOLO SETTIMO – APPROVVIGIONAMENTO DIVERSO DAL PUBBLICO SERVIZIO

- Art. 60 - Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse ed ulteriori prescrizioni

CAPITOLO OTTAVO – SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

- Art. 61 - Oggetto
- Art. 62 - Definizioni
- Art. 63 - Obbligo di immissione in fognatura pubblica
- Art. 64 - Acque meteoriche
- Art. 65 - Concessione permesso di allacciamento
- Art. 66 - Autorizzazione agli scarichi in rete fognaria
- Art. 67 - Rispetto dei limiti e tempi di adeguamento
- Art. 68 - Divieti di scarico
- Art. 69 - Separazione delle reti
- Art. 70 - Vasche imhoff e fosse biologiche

CAPITOLO NONO – DISPOSIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

- Art. 71 - Immissione in fognatura pubblica - Domanda di allacciamento
- Art. 72 - Autorizzazione scarico in fognatura
- Art. 73 - Variazioni dello scarico
- Art. 74 - Cessazione dello scarico

CAPITOLO DECIMO – DISCIPLINA TARIFFARIA CON L'UTENZA

- Art. 75 - Tariffe del servizio di fognatura e di depurazione

Art. 76 - Prescrizione per la determinazione del canone

CAPITOLO UNDICESIMO - RESPONSABILITA', DIVIETI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 77 - Responsabilità

Art. 78 – Divieti

Art. 79 - Sanzioni amministrative e penali

CAPITOLO DODICESIMO – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 80 - Validità della fatturazione

Art. 81 - Regolamento come normativa contrattuale

Art. 82 - Azioni giudiziarie

Art. 83 - Tasse ed imposte

Art. 84 - Applicabilità del diritto comune

Art. 85 - Variazione delle tariffe e del Regolamento

Art. 86 - Decorrenza e inserimento nella raccolta dei Regolamenti Comunali

CAPITOLO PRIMO

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Articolo 1.

Assunzione del servizio del pubblico acquedotto - Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse

1. Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dall'Amministrazione Comunale.
2. Il servizio, nelle more dell'applicazione della Legge n. 36/94 per come riscritta dal D.lgs. n. 152/2006 (Sezione III - Titolo II) verrà condotto in economia.
3. Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e denunciare il volume dell'acqua prelevata nell'anno con analisi semestrali delle acque private e consegna dei risultati all'Ufficio competente.

Articolo 2.

Costruzione della rete idrica

1. La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti od in economia diretta.
2. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.
3. Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati su strade e fondi privati a totale spesa dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Ente, realizzati da personale specializzato sotto la sorveglianza degli uffici competente.

Articolo 3.

Proprietà delle tubazioni

1. Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino alla tubazione di derivazione che collega il contatore di misurazione dell'acqua consumata, sono in ogni caso di proprietà del Comune di Rizziconi.
Resta inteso, comunque, che il tratto di tubazione che intercorre tra la tubazione di derivazione principale e il contatore dell'utenza, ove dovesse presentare malfunzionamenti attribuibili alla non corretta posa della tubazione e/o all'utilizzo di materiale non idoneo allo scopo, dovrà essere prontamente riparato, previa autorizzazione all'uopo richiesta, a totale carico e spese dell'utente che afferisce l'allaccio.

Articolo 4.

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

1. La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidate all'Area Tecnica, tranne nei casi diversamente disposti nel presente regolamento.

Articolo 5.

Interruzione del servizio di erogazione

1. Nessuna responsabilità può essere imputata all'Ente per interruzione nell'erogazione dell'acqua, dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.
2. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

3. Il Comune di Rizziconi si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle fonti o per altre inderogabili necessità.

Articolo 6.

Priorità nella concessione delle utenze

1. Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze non domestiche.
2. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Articolo 7.

Danni alle condotte e tubazioni in genere

1. Affinché non siano recati danni alle condotte principali e alle derivazioni delle reti idriche, l'Area Tecnica, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.
2. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, il Comune di Rizziconi ha diritto al rimborso quantificato in base alla normativa vigente. La riparazione, ovviamente, sarà eseguita a spese di chi ha provocato il guasto.

Articolo 8.

Divieto di qualsiasi operazione sulla rete idrica e sulle vie di distribuzione

1. E' vietato a chiunque, al di fuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione principale.
2. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Ente nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.

Articolo 9.

Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

1. L'utente che, per qualsiasi motivo, ha necessità di chiudere temporaneamente la condotta comunale dovrà presentare richiesta al Comune.
2. Uguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.
3. Sono a suo carico le spese ed i diritti relativi.
4. Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del canone fisso, ovvero del maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite od altre eventuali cause.

Articolo 10.

Distribuzione dell'acqua

1. La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:
 - a) per mezzo di impianti di uso pubblico;
 - b) mediante concessione di utenze private.

Articolo 11.

Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio

1. Interruzione della fornitura

A) Il servizio di fornitura dell'acqua potrà subire interruzioni, senza che ciò comporti alcuna responsabilità o alcun obbligo del Comune a corrispondere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi natura, nei seguenti casi:

- interruzione senza preavviso: nei casi di pericolo, di necessità di urgenti lavori di manutenzione; per cause di forza maggiore, guasti, incidenti e in presenza di ogni altra causa che renda impossibile o eccessivamente oneroso e/o pericoloso il differimento;
- interruzione con adeguato preavviso: in caso di interruzione programmata della fornitura dovuta ad esigenze tecnico-operative del Comune;
- in ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento, che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale.

2. Sospensione della fornitura

- A. I servizi di fornitura non potranno essere mai sospesi nei seguenti casi:
- Utenti diretti beneficiari del bonus idrico;
 - Utenze ad Uso pubblico non disalimentabile.
- B. Il servizio di fornitura dell'acqua potrà subire sospensioni, senza che ciò comporti alcuna responsabilità o alcun obbligo del Comune a corrispondere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi natura, nei seguenti casi:
- Qualora, successivamente all'invio di un sollecito di pagamento, senza obbligo di diffida e con addebito della relativa spesa a fornitura avviata, l'importo degli oneri di allacciamento non sia stato pagato o l'utente non abbia pagato la fattura della somministrazione nei termini previsti. In tal caso, per riattivare l'erogazione, l'utente dovrà provvedere oltre al pagamento delle bollette scadute, anche al pagamento dei diritti di chiusura e di riapertura fissati dalle tariffe in vigore. Trascorsi trenta giorni dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua senza che si sia provveduto a saldare la morosità, il contratto si intenderà risolto e verranno avviate le procedure volte al recupero delle somme dovute.
 - Perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del contatore contrattuale;
 - Verifiche di autorità od organismi autorizzati dalla legge all'accertamento sugli impianti che dimostrassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta;
 - Manomissione dei sigilli al contatore e agli impianti;
 - Successivamente all'invio di lettera di diffida, quando l'utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi:
 - L'impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del Comune e l'utente non intenda provvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alle prescrizioni della stessa;
 - L'impianto ed il contatore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti dal punto di vista dimensionale;
 - Venga impedito l'accesso al personale del Comune, o al personale da questo autorizzato, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna; in tal caso la riapertura del contatore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei costi di chiusura/apertura;
 - Vengano impedito modifiche agli impianti del Comune o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte del Comune;
 - Ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento, che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale.
- C. In ogni caso alle utenze domestiche, nel solo caso in cui l'immobile risulti adibito ad abitazione di residenza, deve essere sempre garantito un quantitativo minimo di acqua per gli usi essenziali (in base alle indicazioni dell'O.M.S.).
- D. Negli utilizzi che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio, gli utenti dovranno provvedere, a proprie spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Articolo 12 Controlli

Il Comune si riserva il diritto di procedere al controllo degli impianti posti all'interno della

proprietà dell'utente per mezzo di proprio personale o di altri addetti incaricati al fine di accertare la corretta funzionalità dei medesimi e quindi la corretta erogazione del servizio, sia in occasione di verifiche periodiche sia in caso di guasti presunti o accertati.

CAPITOLO SECONDO

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Articolo 13.

Definizione di impianti di uso pubblico

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:
 - a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
 - b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
 - c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;
 - d) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
 - e) le bocche antincendio insistenti sul suolo pubblico.

Articolo 14.

Uso delle fontanelle pubbliche

1. L'acqua delle fontanelle pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.
2. E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.
3. E' vietato:
 - a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
 - b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Articolo 15.

Vasche - Fonti - Pozzi - Cisterne pubbliche

1. E' vietato far uso delle vasche, delle fonti, dei pozzi e delle cisterne per fini diversi da quello cui sono destinati.
2. Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche e dei serbatoi è punito con ammenda sino ad € 516,00, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

Articolo 16.

Prese d'acqua per scopi particolari

1. Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:
 - a) bocche antincendio;
 - b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.
2. Le bocche antincendio, se non di uso e proprietà pubblica, devono essere collegate ad idoneo impianto di accumulo e pompe di spinta che ne garantiscano la portata per gli scopi cui viene richiesto l'allaccio e devono altresì essere provviste di contatore piombato.

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di un'ammenda di € 100,00.

CAPITOLO TERZO

FORNITURE AD USO PRIVATO

Articolo 17.

Definizione delle utenze private

1. Sono considerate utenze private:
 - a) quelle per uso domestico;
 - b) quelle per uso non domestico (tutte le altre utenze non domestiche).

Articolo 18.

Forniture su strade canalizzate o prive di rete - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli familiari

1. L'acqua verrà, normalmente, concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.
2. In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.
3. Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Amministrazione Comunale può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte del richiedente sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari. Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma concordata.
4. Nel caso di forniture di acqua per usi diversi da quello domestico familiare, è facoltà dell'Ente rifiutare o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'Ente stesso valutare, insindacabilmente.
5. L'Amministrazione può rifiutare allacci per forniture di acqua per usi diversi da quello familiare quando le stesse, per caratteristiche, dimensioni e potenzialità, possono recare pregiudizio alla corretta distribuzione idrica della zona.
6. Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento potrà, in tal caso essere rivendicata dal concessionario.

Articolo 19.

Soggetti ammessi alla fornitura

1. La fornitura dell'acqua verrà fatta, di norma, direttamente ai proprietari degli stabili. In via eccezionale anche agli inquilini purché sul contratto risulti anche la sottoscrizione del proprietario, quale obbligato in solido. La responsabilità solidale si estende anche agli insoluti di fatturazione.
2. Nel caso in cui per servire l'utente si rendesse necessario porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire l'atto notarile con cui il proprietario del terreno concede la servitù.

Articolo 20.

Richiesta di allacciamento

1. Per ottenere l'allacciamento alla rete idrica gli interessati dovranno produrre apposita domanda all'Ufficio Tributi su moduli prestampati, reperibili presso l'Ufficio Protocollo, o da stampare, scaricabili dal Sito Istituzionale dell'Ente, unitamente (art. 45 della Legge 47/85) ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della normativa vigente, indicante gli estremi catastali e del permesso a costruire e, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria. L'Ufficio Tributi, una volta verificato che, relativamente all'immobile per il quale viene fatta richiesta di nuovo allaccio, non esista già regolare fornitura idrica, chiederà alla competente Area Tecnica l'endoprocedimento inerente la

regolarità urbanistica dell'immobile nonché il necessario sopralluogo tecnico finalizzato a rilevare la tipologia di scavo (che il richiedente l'allaccio dovrà eseguire a proprie cure e spese) in modo da poter ottenere i dati necessari (misure e tipologia di materiale che dovrà essere successivamente ripristinato sempre a cura e spese del richiedente l'allaccio) per il calcolo, a cura dell'Area Tecnica, della cauzione che il richiedente l'allaccio dovrà versare prima dell'intervento e che verrà successivamente rimborsata all'utente solo dopo il ripristino successivo le operazioni di scavo e allaccio che dovranno essere comunque supervisionate dal personale dell'Area Tecnica.

2. La domanda, unica per ogni fabbricato od utenza, dovrà comunque indicare, fra l'altro, il tipo di utenza richiesta con riferimento all'art. 15 e dovrà essere sottoscritta dal proprietario o dai proprietari. Se trattasi di usufruttuario, costruttore, amministratore, questi dovrà essere regolarmente autorizzato dal proprietario.
3. In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una planimetria catastale ed una pianta del fabbricato da costruire. L'allaccio verrà comunque concesso solo a inizio lavori per la realizzazione del medesimo edificio.
4. Nella richiesta di nuova fornitura, deve essere presentata planimetria in adeguata scala già facente parte del progetto approvato in fase di costruzione e debitamente asseverata dal tecnico abilitato e dal richiedente in qualità di proprietario o altro avente causa. La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente si provveda al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature o, in alternativa, mediante sistemi equivalenti a norma di legge, in modo da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'edificio.
5. L'impianto della distribuzione dell'acqua sia all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, sia tra quest'ultimo e la condotta principale, è eseguito a spese dell'utente secondo le prescrizioni che impartirà l'Area Tecnica.

Articolo 21.

Oneri di allacciamento

1. Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare, prima della firma del contratto:
 - a) un diritto fisso di allacciamento;
 - b) un diritto fisso per deposito cauzionale infruttifero;
 - c) un fondo contrattuale comprensivo anche del recupero delle spese stampati.
2. Gli importi relativi sono approvati dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 22.

Modalità di somministrazione

1. Salvo casi eccezionali, da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo, mediante contatore.

Articolo 23.

Accertamento dei consumi

1. La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi a cura dell'Ufficio Tributi.
2. La fatturazione avverrà sulla base dell'acqua effettivamente consumata mediante l'applicazione delle tariffe idriche approvate dall'Amministrazione Comunale.
3. In caso di guasti, manomissioni o malfunzionamenti del misuratore idrico o di mancanza di rilevazioni della lettura, l'Ente potrà emettere fattura sulla base del criterio indicato all'art. 49 e ss.

Articolo 24.

Uso bocche d'incendio private

1. Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.
2. Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato a denunciare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 (ventiquattro) ore, di aver adoperato la bocca d'incendio per l'uso su accennato.

Articolo 25.

Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi

1. Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubazione stradale.
2. Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato e, quindi, tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, in un unico riquadro.
3. I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale. L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'amministratore condominiale.

Articolo 26.

Ampliamento della concessione

1. Chiunque intendesse realizzare ampliamenti di fabbricati o nuove costruzioni, pur se in aderenza a fabbricati già esistenti, deve seguire le formalità prescritte dal presente regolamento.

Articolo 27.

Condutture private all'interno della proprietà

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a cm. 60 (sessanta) dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.
3. Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
4. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.
5. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Articolo 28.

Collegamenti di impianti ed apparecchi

1. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
2. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

Articolo 29.

Impianti di pompaggio

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
2. E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
3. Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione

del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Articolo 30.

Serbatoi

1. Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
2. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

CAPITOLO QUARTO

MISURAZIONE DEI CONSUMI

Articolo 31. Tipo e calibro dei contatori

1. Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'Area Tecnica in relazione all'utenza.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i contatori dovranno essere installati del tipo unigetto DN15 1/2" con trasmissione radio dei consumi, abbinato ad una scheda elettronica e display alimentati a batteria, previa approvazione da parte dell'U.T.C.;
3. Gli utenti sono responsabili dell'integrità dei sigilli posti al contatore idrico e di qualunque manomissione o danno.
4. Il contatore può essere sostituito solo se guasto o fuori norma, previo accertamento del personale dell'Area Tecnica.
5. La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore, è a carico all'utente.

Articolo 32. Posizione dei contatori

1. I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con l'Area Tecnica.
2. Dopo il contatore sarà collocato, a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.
3. Di norma, l'installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nell'immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale, con accesso diretto dalla pubblica strada, ovvero nei pozzetti stradali, allo scopo predisposti.
4. E' assolutamente proibito immettere il tubo dell'acqua direttamente nelle latrine per la pulizia, ma il tubo dovrà far capo ad uno speciale recipiente di scarico automatico o con catenella. Il tipo del recipiente dovrà essere approvato dall'Area Tecnica.
5. I contatori dovranno essere collocati con le seguenti prescrizioni:
 - nella recinzione della proprietà in un'apposita nicchia, completa di sportello sull'esterno e coibentata con materiali termoisolanti (lana di vetro - polistirolo espanso, ecc.), dovrà essere dotato di una chiusura a chiave quadra del tipo unificato ed avere le seguenti dimensioni di cm. 70 x 50 x 25.
6. Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia.
7. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Area Tecnica potrà prescrivere, dopo apposito controllo e valutazione, l'esecuzione dei lavori necessari per renderne agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Articolo 33. Contatori in fabbricati con più utenze

1. Ogni fabbricato deve essere munito di apposito contatore. Solo in casi eccezionali, asseverati dall'Area Tecnica e causati dalla particolare conformazione della rete idrica generale, sarà possibile installare più di un contatore per ogni fabbricato.
2. I fabbricati esistenti con più utenze e più contatori dovranno adeguarsi al singolo contatore in occasione del primo intervento di manutenzione idraulica.

Articolo 34. Custodia dei contatori

1. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.
2. La manomissione dei sigilli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni previste dalla legge e/o dal Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti.

Articolo 35. *Incuria e manutenzione del contatore*

1. Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per casi più gravi risponderà secondo le normative vigenti.

Articolo 36. *Verifica dei contatori a richiesta dell'utente*

1. A richiesta dell'utente, il Comune provvederà alle opportune verifiche mediante il personale dell'Area Tecnica.
2. Qualora sia stata riscontrata, tecnicamente, una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza dall'ultima lettura fatturata sulla base del criterio di cui all'articolo successivo e si provvederà direttamente alla sostituzione del contatore senza spese per l'utente, con eventuale rimborso del non dovuto.

Articolo 37. *Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto*

1. I contatori non possono essere rimossi o spostati, se non dietro autorizzazione congiunta da parte dell'Ufficio Tributi e dell'Area Tecnica. Le relative spese sono comunque a carico dell'utente.

Articolo 38. *Lettura dei contatori*

La quantità di acqua somministrata sarà verificata mediante letture effettuate con periodicità stabilita dall'Amministrazione Comunale (Carta dei Servizi).

Il Comune si riserva il diritto di variare la frequenza della lettura e quindi del pagamento.

Riguardo il metodo, l'Ente, o chi per esso, ha facoltà di eseguire le letture tramite operatore o altri metodi quali l'autolettura da parte dell'utente e/o sistemi di telelettura a distanza e similari.

Il calcolo del consumo da addebitare in fattura, sarà rapportato al periodo intercorso tra le ultime due letture effettuate, riportando tali informazioni sulla bolletta.

Articolo 39. *Difettosa o mancata misurazione dei consumi*

1. Quando, per una causa qualsiasi, il contatore avesse cessato di funzionare, il consumo sarà commisurato sulla media delle ultime tre letture regolari effettuate.
2. Qualora, per causa dell'Utente, permangano cause che rendano impossibile la lettura del contatore prima della fatturazione, il consumo sarà calcolato presuntivamente applicando un consumo di mc 80 per ciascun componente del nucleo familiare, con riserva di conguaglio alle successive letture;

CAPITOLO QUINTO

CONTRATTI DI FORNITURA

Articolo 40. *Titolarità della concessione*

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.
2. Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario - persona fisica o giuridica - dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore.
3. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

Articolo 41. *Contratto di utenza*

1. Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi.
2. Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto.
3. I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati con l'utente da parte dell'Ufficio Tributi successivamente a tutte le procedure relative all'allaccio e secondo il modello adottato dal Comune.
4. Non è ammesso mantenere in essere utenze intestate a persone decedute.
5. Il contratto deve fare riferimento al presente Regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza e accettazione delle norme regolamentari, anche se non allegate.

Articolo 42. *Contratto di somministrazione acqua potabile*

1. Chiunque intenda richiedere ed ottenere un nuovo allaccio di somministrazione acqua potabile, deve farne richiesta al Comune, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune.
2. In particolare, l'utente deve presentare l'istanza di nuovo allaccio all'Ufficio Tributi, corredata da tutti i documenti prescritti ed effettuare i versamenti dovuti.
3. Successivamente alla richiesta e ottenuta apposita autorizzazione da parte di Ufficio Tributi e Area Tecnica, ciascuno per le proprie competenze, l'utente deve provvedere a sua cura e spese all'installazione del contatore secondo le prescrizioni dell'art. 31, e comunicare al Comune: denominazione, codice fiscale e Partita IVA dell'impresa che ha eseguito l'intervento, nonché trasmettere la documentazione rilasciata dalla medesima impresa attestante la conformità dei lavori che comunque dovranno essere supervisionati dal personale dell'Area Tecnica.
4. L'Ufficio Tributi provvederà alla stesura e sottoscrizione dei contratti di utenza e l'iscrizione nei ruoli comunali.

Articolo 43. *Voltura delle utenze*

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto di cui all'articolo precedente, risolve il contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto, oppure trattandosi dello stesso soggetto cambiano una o più condizioni contrattuali.

L'utente ha altresì l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi ogni variazione nella titolarità dell'utenza, ivi compreso il decesso del titolare della fornitura. Il nuovo soggetto possessore dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto a suo nome.

In caso di omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente; resta ferma per il Comune la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti inoltre al pagamento dei diritti, del deposito cauzionale, del corrispettivo stabilito dal tariffario e di quant'altro dovuto.

Articolo 44. *Subentro nel contratto di fornitura*

1. Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto.
2. L'istituto del subentro è riservato al coniuge o altro erede convivente alla data dell'evento costituente il presupposto del subentro stesso.
3. Al coniuge superstite o al figlio convivente è consentito il subentro senza alcuna spesa.
4. Per il cambio di ragione sociale dell'azienda o di denominazione di società è consentito il subentro senza alcuna spesa.
5. Il subentrante assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario.

Articolo 45. *Riattivazione dell'utenza idrica.*

L'utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura a suo nome, nonché al pagamento dei diritti, del deposito cauzionale, del corrispettivo stabilito dal tariffario e di quant'altro dovuto.

Il contratto decorre dalla data di riapertura del contatore.

Articolo 46. *Forniture provvisorie*

1. A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi come ad es. spettacoli viaggianti, manifestazioni, cantieri edili, ecc..
2. Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata di un anno, a condizione che:
 - sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese e manomissioni, lo strumento di misurazione;
 - sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura;
 - siano pagate le spese di allacciamento e sia effettuato un deposito cauzionale per le attrezzature ed i materiali impiegati.
3. Tutto il materiale resta di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 47. *Durata dei contratti di fornitura - Disdetta*

1. I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.
2. L'utente in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento, fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui sarà rimosso il contatore.
3. La rimozione di cui al precedente comma dovrà avere luogo a cura dello stesso utente, il quale dovrà consegnare al Comune il contatore rimosso entro 10 giorni dalla richiesta di disdetta.

Articolo 48. *Uso dell'acqua e divieto di subfornitura*

1. L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ed alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.
2. Solo in casi eccezionali, per la particolare conformazione della rete di distribuzione interna e asseverati dall'Area Tecnica, sarà possibile concedere più allacci in una stessa unità immobiliare.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma 1, dovrà sempre risultare in forma scritta.
4. Ogni modifica negli utilizzi dell'acqua oggetto della fornitura deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dal Comune che provvederà ad aggiornare il contratto di somministrazione o a stipularne uno nuovo.

5. Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata, il Comune si riserva il diritto di ricalcolare ai fini della fatturazione i consumi dell'utente secondo i corretti valori tariffari.
6. Non è consentita la subfornitura dell'acqua.
7. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
8. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
9. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

CAPITOLO SESTO

CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Articolo 49. Tariffe acqua - Ruoli di riscossione

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:
 - Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici.
 - E' escluso l'innaffiamento di giardini ed aiuole, il lavaggio di veicoli ed altri usi estranei all'uso domestico familiare in senso stretto.
 - Si considera tale l'acqua destinata ad altri usi non domestici.
2. Le tariffe e gli eventuali scaglioni, verranno determinati con apposita delibera della Giunta Comunale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le categorie di utenza sopra specificate.
3. In caso di forniture per usi promiscui si applica a tutto il consumo la tariffa più alta.
4. La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata con delibera della Giunta Comunale in relazione ai costi di gestione, compresi gli oneri diretti e indiretti, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature nei termini di legge.
5. Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge. I quantitativi di acqua consumata saranno fatturati in base all'effettivo consumo.
6. In caso di perdite nell'impianto privato (dopo il contatore) l'utente corrisponde una quota pari al consumo medio degli ultimi tre anni fatturati. Anche il canone di fognatura e depurazione viene calcolato secondo il descritto criterio.
7. La riscossione avrà luogo tramite emissione di fattura /bolletta da inviare agli utenti.

Articolo 50. Tariffe per bocche antincendio private

1. Per ciascuna bocca d'incendio l'utente deve versare un canone annuo, oltre al consumo dell'acqua segnata dal contatore.
2. La misura del canone è fissata con delibera della Giunta Comunale.

Articolo 51. Pagamenti del canone e dei consumi

1. Chi ottiene una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e dei consumi dalla data di apertura del contatore.
2. Per la riscossione del canone e maggior consumo dell'acqua si applicano le disposizioni del presente regolamento.
3. Il canone semestrale o annuale per utenza verrà pagato al Comune in seguito ad emissione di apposito bollettino secondo le modalità fissate dallo stesso.

Articolo 52. Sospensione della fornitura per morosità

1. Il pagamento delle fatture/bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine di indicato sulle stesse.
2. L'utente, in caso di mancato pagamento del canone entro il termine suddetto, dovrà corrispondere, oltre alle rate scadute, gli interessi al tasso legale vigente sull'importo.
3. Il Comune, può sollecitare il pagamento e poi provvedere a notificare all'utente una diffida recante il termine ultimo per il pagamento e la data e l'ora in cui verrà eventualmente sospesa la fornitura di acqua.
4. La fornitura non verrà riattivata se non dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza.

Articolo 53. *Risoluzione di diritto delle concessioni*

1. La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia pervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

Articolo 54. *Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione*

1. L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione.
2. L'utente è quindi responsabile dei danni ivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
3. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.
4. Sono comunque a carico dell'utente, in base a preventivo, le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Articolo 55. *Portata garantita*

1. Gli impegni di fornitura si intendono al punto di entrata della derivazione in proprietà privata, pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Articolo 56. *Perdite, danni, responsabilità*

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi, a qualsiasi causa dovuti.
2. L'utente potrà chiedere, ai sensi della normativa vigente, una eventuale dilazione nel pagamento che potrà essere concessa con provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi del vigente Regolamento Comunale delle Entrate Comunali.
3. Il Comune non può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.
4. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza della condotta principale.

Articolo 57. *Manomissioni alle condutture*

1. Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:
2. di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
3. di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
4. di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

Articolo 58. *Variazione delle tariffe e del Regolamento*

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, ove necessari, le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e nel primo documento di fatturazione utile.
2. Nel caso l'utente non receda dal contratto, entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione, le comunicazioni si intendono tacitamente accettate.
3. In particolare le variazioni tariffarie, sui consumi in corso, si applicano tenendo presente il principio della prevalenza dei consumi, fissato con circolare n. 117 del 18.07.1947 dal Ministero

- dell'Industria e del Commercio, nell'ambito del normale ciclo di lettura dei contatori.
4. E' fatta salva in materia la competenza del Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.).
 5. Le variazioni ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti dalle concessioni d'acqua.

Articolo 59. Azioni giudiziarie

1. Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione Comunale e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

CAPITOLO SETTIMO

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO

Articolo 60. *Funzionamento nei casi di fonti idriche autonome*

1. Tutti coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e recapitano i propri scarichi nella rete fognaria sono tenuti alla denuncia di tale condizione, rimanendo a loro carico le verifiche, analisi sulle condizioni delle acque, e sono soggetti al pagamento delle tariffe afferenti il servizio fognatura e depurazione.
2. Sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate da fonti autonome, secondo le prescrizioni dell'art. 31, e che hanno per recapito la rete fognaria.
3. I contatori devono essere installati a cura e spese degli utilizzatori, a seguito di preventivi accordi con il Comune e procede poi all'apposizione del sigillo di controllo.
4. Prima dell'attivazione dell'approvvigionamento autonomo gli interessati dovranno comunicare al Comune la tipologia di approvvigionamento idrico.
5. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi per causa non imputabile all'utente, sarà conteggiato all'intestatario dell'utenza il consumo medio riscontrato nei 3 anni precedenti, con riserva di successivo conguaglio.
6. Ai fini dell'applicazione del canone servizio idrico integrato nel caso che l'acqua prelevata da tali fonti venga utilizzata promiscuamente per usi civili e produttivi, dovranno essere installati separati contatori per la misura dell'acqua destinata a ciascun uso.
Qualora non si riesca a stabilire le quantità di acqua destinate ai diversi usi, sarà applicata la tariffa maggiore prevista.

CAPITOLO OTTAVO

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE *Allacciamenti alla rete fognaria e disciplina degli scarichi*

Articolo 61. Oggetto

1. La presente sezione del Regolamento stabilisce le norme per l'immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie così come definite dal D.lgs. n. 152/2006 e le norme per la depurazione delle medesime acque. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si richiama la normativa vigente in materia e in particolare il D.lgs. 152/2006.
2. Il presente regolamento integra inoltre le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non espressamente indicato.

Articolo 62. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
 - A. **Rete fognaria:** il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
 - B. **Fognatura separata:** la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento (denominata *fognatura bianca*) e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane (denominata *fognatura nera*);
 - C. **Fognatura unitaria o mista:** la rete fognaria che raccoglie e convoglia in maniera unitaria acque reflue domestiche e/o industriali e acque bianche, reflue di origine meteorica;
 - D. **Impianto di depurazione:** un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico- meccanici e/o biologici e/o chimici;
 - E. **Scarico:** qualsiasi immissione effettuata, esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento, che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'Articolo 114 del D.lgs. n. 152/06;
 - F. **Acque di scarico:** tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
 - G. **Acque meteoriche di dilavamento:** acque derivanti da eventi atmosferici che, non assorbite e non evaporate, dilavano aree e superfici scoperte e sono canalizzate;
 - H. **Acque bianche:** acque meteoriche di dilavamento, non usate e non trattate, acque destinabili al consumo umano, non usate, e acque sotterranee di drenaggio qualora abbiano i requisiti per lo scarico diretto in corpi idrici superficiali nel rispetto delle norme di legge e senza trattamenti;
 - I. **Acque nere:** acque reflue domestiche, acque reflue assimilabili a domestiche, acque reflue industriali, escluse quelle sotterranee di drenaggio aventi i requisiti per lo scarico diretto in corpi idrici superficiali nel rispetto delle norme di legge e senza trattamento, acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, qualora siano compatibili col corretto funzionamento del sistema fognario-depurativo, per i particolari casi nei quali, in relazione alle attività svolte, l'Autorità pubblica responsabile ravvisi il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

- J. **Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti esclusivamente, o prevalentemente ma non esclusivamente, dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- K. **Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- L. **Acque reflue industriali assimilate per legge a domestiche:** acque reflue elencate nell'Articolo 101 comma 7 del d.lgs. n. 152/06 ai punti a), b), c), d) ed f);
- M. **Acque reflue industriali assimilabili a domestiche:** acque reflue di origine industriale che, ai sensi del punto e) del suddetto Articolo 101 comma 7 del D.lgs. n. 152/06, presentano caratteristiche quantitative e qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche;
- N. **Acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Articolo 63. Obbligo di immissione in fognatura pubblica

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche e industriali compatibili, originati all'interno delle zone servite da fognatura pubblica, devono essere obbligatoriamente allacciati alla rete di fognatura secondo le prescrizioni del presente regolamento.
2. Le costruzioni, nuove o esistenti, ubicate in zone non servite da fognatura pubblica, dovranno attenersi, per lo scarico delle proprie acque di rifiuto, alle disposizioni stabilite dal D.lgs. 152/2006, alla Legge Regionale e loro modificazioni ed integrazioni.

Articolo 64. Acque meteoriche

1. Occorre privilegiare le soluzioni atte a ridurre "a monte" (prima dell'immissione nel corpo recettore) le portate meteoriche.
2. Le acque meteoriche, non suscettibili di essere contaminate e cadenti sui tetti, su superfici impermeabilizzate e viabilità interna privata, devono essere raccolte separatamente e smaltite totalmente in loco sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e, in via subordinata, in corsi d'acqua superficiali.
3. Le acque dei tetti, convogliate nei pluviali devono essere immessi esclusivamente nella fognatura bianca ove esistente. È fatto assoluto divieto immettere tali acque nella fognatura nera.

Articolo 65. Concessione permesso di allacciamento

1. Le opere destinate ad allacciare gli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali alla fognatura pubblica, sono realizzate direttamente dal privato interessato, a proprie spese, previa espressa autorizzazione del Comune e sotto la direzione, il controllo e la vigilanza dell'Ufficio Tecnico del Comune.
2. Il permesso di allacciamento deve essere richiesto su apposito modello fornito dal Comune. I costi dei lavori di allacciamento sono a carico del richiedente.
3. Nel caso di scarichi di acque reflue domestiche, il permesso di allacciamento costituisce autorizzazione allo scarico.
4. Qualora si tratti di scarichi di acque reflue industriali dovrà essere presentata domanda di autorizzazione allo scarico e successivamente la richiesta di allaccio.
5. Il Comune, può negare l'allacciamento alla fognatura pubblica di scarichi di acque reflue industriali qualora la fognatura pubblica e/o l'impianto di depurazione non risultino idonei a ricevere tali scarichi.

Articolo 66. Autorizzazione agli scarichi in rete fognaria

1. Per l'autorizzazione degli scarichi in rete fognaria, valgono i seguenti principi.

- A. Gli scarichi di acque reflue domestiche e di reti meteoriche degli insediamenti civili sono sempre ammessi, nel rispetto del presente regolamento; non deve essere effettuata pertanto la domanda di autorizzazione allo scarico, che è sostituita dalla richiesta di allacciamento alla rete fognaria che va presentata al Comune.
 - B. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali devono presentare la richiesta di autorizzazione allo scarico al Comune, affinché quest'ultimo provveda ad espletare l'attività istruttoria relativa alla citata domanda, secondo quanto previsto dagli artt. 124 e 125 del D.lgs. n. 152/06;
 - C. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali assimilate ed assimilabili alle acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7, del D.lgs. n. 152/06), devono presentare al Comune, contestualmente alla richiesta di autorizzazione allo scarico, una dichiarazione che certifichi che gli scarichi derivanti dalle loro attività sono assimilati o assimilabili agli scarichi delle acque reflue domestiche.
2. Il Comune si riserva inoltre il diritto di verificare il mantenimento delle caratteristiche dello scarico che ne hanno determinato l'assimilabilità anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione.
 3. Fermo restando il rispetto dei limiti inderogabili per le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del D.lgs.152/06 in qualità di gestore del servizio depurazione, il Comune potrà modificare i limiti di accettabilità di cui all'allegato 10 in dipendenza della capacità e delle caratteristiche dei singoli impianti di depurazione delle caratteristiche dei reflui, e dei limiti per lo scarico finale degli impianti.

Articolo 67. Rispetto dei limiti e tempi di adeguamento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i nuovi scarichi di acque reflue industriali, valgono i limiti di accettabilità in esso previsti. Sono equiparati ai nuovi scarichi quelli esistenti ma non ancora autorizzati.
2. Per gli scarichi di acque reflue esistenti ed autorizzati, i nuovi limiti valgono dal rinnovo della autorizzazione allo scarico.

Articolo 68. Divieti di scarico

1. È vietata l'immissione in fognatura pubblica degli scarichi di acque meteoriche e degli scarichi che possano:
 - A. Arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e depurazione;
 - B. Danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e depurazione, nonché le connesse attrezzature;
 - C. Costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e depurazione delle acque e dei fanghi;
 - D. Avere conseguenze negative sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti delle acque recipienti;
 - E. Pregiudicare lo smaltimento dei fanghi, che deve avvenire in modo accettabile dal punto di vista ambientale.
2. È vietato in ogni caso lo scarico in fognatura pubblica di rifiuti solidi di qualsiasi natura, ancorché triturati.
3. Gli eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione dei materiali vietati o diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico, saranno addebitati ai responsabili, fatta salva, in ogni caso, la revoca dell'autorizzazione allo scarico, nonché le consequenziali e ulteriori sanzioni di legge.

Articolo 69. Separazione delle reti

1. La rete interna di fognatura dei fabbricati deve essere del tipo separato, ossia con condotti distinti che raccolgano separatamente le acque, comunque usate, nere e meteoriche.
2. Qualora invece la fognatura recipiente riceva solo le acque usate, nere e di prima pioggia, le acque meteoriche derivanti da superfici non soggette ad essere contaminate dovranno essere smaltite sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo a mezzo di pozzi perdenti o altro similare sistema, ovvero in corpi d'acqua superficiale.
3. In caso di impossibilità tecnica ad eseguire quanto sopra, resta in facoltà del Comune di autorizzare altre soluzioni per lo scarico, con il parere, ove necessario, dell'ARPACAL.

Articolo 70. Vasche IMHOFF e fosse biologiche

1. Gli allacciamenti fognari degli insediamenti civili devono essere eseguiti senza interposizione di fosse biologiche o di vasche IMHOFF, sempre che vi sia depuratore centralizzato.
2. Gli allacciamenti fognari esistenti, con interposte le citate strutture, dovranno adeguarsi alla presente normativa in tempi e modi stabiliti dal Comune.
3. Il Comune, in attuazione di tali prescrizioni, imporrà la chiusura e la messa in sicurezza di fosse biologiche e di vasche IMHOFF esistenti.
4. I privati, a loro spese, dovranno provvedere all'espurgo completo del materiale presente nei manufatti, alla disconnessione delle condotte di scarico da tali manufatti e all'allacciamento diretto dei condotti di scarico con la fognatura.
5. A questo criterio generale si potrà derogare, previa autorizzazione del Comune, nel caso in cui, per carenza di strutture fognarie e/o depurative esistenti, risulti prudente eliminare, dai liquami immessi in fognatura pubblica, le sostanze solide sedimentabili.
6. Gli oneri per la manutenzione delle fosse biologiche sono a carico del proprietario.

In casi particolari, in relazione alle materie prime utilizzate e alla tipologia della lavorazione, l'ARPACAL può far prevedere la presenza di una fossa settica.

CAPITOLO NONO

DISPOSIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Articolo 71. Immissione in fognatura pubblica - Domanda di allacciamento

1. Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi in pubblica fognatura, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle acque, nonché del presente Regolamento.
2. Le aziende che sono ubicate in zona servita da fognatura hanno l'obbligo di allacciarsi alla fognatura pubblica ai sensi e per gli effetti delle leggi e dei regolamenti vigenti, salvo il caso che le caratteristiche quantitative e qualitative siano incompatibili con il dimensionamento idraulico della rete e/o dell'impianto di trattamento acque reflue.
3. La richiesta di allacciamento deve essere inoltrata al Comune.

Articolo 72. Autorizzazione scarico in fognatura

1. La domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura pubblica di acque reflue industriali da parte dei Complessi produttivi deve essere presentata al Comune utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune.
2. A corredo della domanda devono presentarsi i seguenti documenti:
 - A. Relazione tecnica sulla quantità e qualità degli scarichi, riportando una breve descrizione di tutti i processi lavorativi condotti, del prelievo e dell'uso dell'acqua, delle fasi che danno origine agli scarichi, ecc. Il tutto deve comunque essere adeguato e sufficiente a costituire elemento di valutazione preliminare degli impianti di trattamento da adottarsi per il raggiungimento dei prescritti limiti qualitativi delle acque di scarico prima dell'immissione nel recapito fognario;
 - B. Qualora sia necessario un impianto di pretrattamento vero e proprio, è indispensabile allegare il progetto completo di detto impianto, con tutti i particolari costruttivi e di dimensionamento, corredato di relazione tecnico-descrittiva del processo di depurazione che si intende adottare;
 - C. Planimetria, per ciascun allacciamento, in scala 1:200, salvo diversa richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale, della rete di fognatura interna all'azienda, con l'indicazione di sezioni, pendenze, dimensioni e materiali dei condotti, sino al recapito finale, e con l'indicazione di tutti i punti di scarico e relativa numerazione, nonché, per ogni punto di scarico, l'origine delle acque recapitate;
 - D. Disegni esecutivi degli allacciamenti;
 - E. Estratto di mappa in scala 1:1000/1:2000, con l'indicazione delle aree complessive di proprietà.
3. L'autorizzazione allo scarico deve essere revocata per il superamento dei limiti di accettabilità ammessi per la fognatura o per l'inosservanza delle prescrizioni fissate nell'atto autorizzativo.

Articolo 73. Variazioni dello scarico

1. Qualsiasi variazione dello scarico, attinente alla qualità e quantità dello stesso, dovrà essere richiesta al Comune e da questi autorizzata.
2. Gli atti effettuati in difformità a quanto sopra producono comunque la decadenza dall'autorizzazione originaria allo scarico per colpa del suo titolare, oltre eventualmente al risarcimento dei danni.
3. Nel caso di semplice subingresso, di cambio di ragione sociale e/o di titolarità formale dell'autorizzazione, se restano ferme e inalterate le caratteristiche tutte qualitative e quantitative dello scarico, è necessaria e sufficiente una comunicazione formale di quanto sopra all'Amministrazione Comunale.

Articolo 74. Cessazione dello scarico

1. Qualora, per qualsiasi causa, uno scarico venga a cessare, il concessionario dovrà notificare detta cessazione;

La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico, ed il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione allo scarico a norma del presente Regolamento.

CAPITOLO DECIMO

DISCIPLINA TARIFFARIA CON L'UTENZA

Articolo 75. Tariffe del servizio di fognatura e di depurazione

1. Ai sensi dell'art. 155 del D.lgs. 152/06 si stabilisce che:
 - A. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e/o di depurazione è dovuta solo dagli utenti che usufruiscono del relativo servizio pubblico. Gli utenti che non sono allacciati alla pubblica fognatura, e che quindi provvedono in proprio alla depurazione dei reflui, sono esentati dal pagamento della tariffa di cui al presente articolo;
 - B. Per tutte le utenze, al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.
 - C. Per le utenze industriali il Comune si riserva la possibilità di imporre la posa di idonei misuratori di portata sullo scarico terminale, a cura e spese del titolare dello scarico, al fine di determinare i volumi scaricati;
 - D. Per gli utenti che sono allacciati al pubblico acquedotto l'addebito della tariffa di fognatura e di depurazione è effettuato nella stessa fattura di consumo dell'acqua;
 - E. Per gli utenti che, invece, non sono allacciati al pubblico acquedotto l'addebito della tariffa di fognatura e di depurazione è effettuata con apposita fattura riferita sempre al consumo dell'acqua approvvigionata dalle altre fonti;
 - F. Per le utenze industriali, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate; in assenza di un idoneo sistema di misura diretta delle acque scaricate, la tariffa sarà applicata ai volumi d'acqua prelevati;
 - G. Per le utenze industriali la tariffa sarà determinata e applicata con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il presente articolo non si applica alle acque meteoriche non inquinate che sono autorizzate allo scarico nelle reti bianche.

Articolo 76. Prescrizione per la determinazione del canone

1. Ai fini della determinazione della tariffa del servizio di fognatura e di depurazione, i titolari di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, che provvedono all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a installare apposito contatore con le prescrizioni e modalità di cui all'art. 31;
2. Il Comune potrà predisporre controlli d'ufficio, attraverso i propri organi tecnici, sia per quanto attiene ad aspetti quantitativi che a quelli qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, per la più corretta determinazione delle tariffe, di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme del presente regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell'autorizzazione allo scarico, secondo le modalità previste.

CAPITOLO UNDICESIMO

RESPONSABILITA', DIVIETI E SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 77. Responsabilità

1. Comune

- A. Il Comune risponde del funzionamento dei propri impianti e condotte principali, dei danni che possono derivare da un malfunzionamento degli stessi.
- B. Non risponde dei danni derivanti agli impianti di competenza dell'utente dalla condotta principale al contatore questi compreso.

2. Utente

- A. L'intestatario del contratto deve provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla messa in opera degli impianti richiesti, compresi manufatti ed accessori, sia per quanto attiene alle vigenti norme urbanistiche sia per ottenere i permessi delle proprietà terze interessate.
- B. L'intestatario del contratto, e in sua assenza (per irreperibilità, decesso o altra causa) il proprietario dell'immobile, è responsabile della corretta costruzione, manutenzione ed esercizio dell'impianto interno, inclusi i dispositivi di intercettazione (rubinetti, valvole) posti a valle del contatore, nonché della comunicazione immediata di malfunzionamento del contatore e del rispetto di tutte le prescrizioni di legge.
- C. Non è consentito manomettere o comunque modificare alcuna parte dell'impianto di competenza del Comune né eseguire opere o lavori tali da pregiudicarne le condizioni di sicurezza.

Articolo 78. Divieti

1. E' fatto assoluto divieto di:

- A. Effettuare la subfornitura dell'acqua;
- B. Utilizzare l'acqua per usi e con modalità diverse da quelle dichiarate nella richiesta di fornitura;
- C. Eseguire allacciamenti non autorizzati o comunque manomettere le tubazioni di distribuzione e di derivazione poste a monte del contatore;
- D. Manomettere il contatore;
- E. Prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dal consumo umano;
- F. Collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee;
- G. Utilizzare l'impianto dell'acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra.

Articolo 79. Sanzioni amministrative e penali

Le sanzioni amministrative e penali per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disciplinate dalla normativa vigente.

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente Regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dall'Ufficio Tributi, e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

L'Amministrazione Comunale ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

CAPITOLO DODICESIMO

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 80. Validità della fatturazione

1. Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

Articolo 81. Regolamento come normativa contrattuale

1. Le norme del presente Regolamento unitamente alla delibera dell'Amministrazione Comunale, formano parte integrante del contratto di concessione.

Articolo 82. Azioni giudiziarie

1. Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione Comunale e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune.

Articolo 83. Tasse ed imposte

1. Qualunque tassa o imposta che venisse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Articolo 84. Applicabilità del diritto comune

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Articolo 85. Variazione delle tariffe e del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, ove necessari, le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e nel primo documento di fatturazione utile.
2. Nel caso l'utente non receda dal contratto, entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione, le comunicazioni si intendono tacitamente accettate.
3. In particolare le variazioni tariffarie, sui consumi in corso, si applicano tenendo presente il principio della prevalenza dei consumi, fissato con circolare n. 117 del 18.07.1947 dal Ministero dell'Industria e del Commercio, nell'ambito del normale ciclo di lettura dei contatori.
4. E' fatta salva in materia la competenza delle Autorità Regolatorie in materia.
5. Le variazioni ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti dalle concessioni d'acqua.

Articolo 86. Decorrenza e inserimento nella raccolta dei Regolamenti Comunali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. E' demandata alla Segreteria l'incarico di inserire il presente Regolamento nella raccolta dei Regolamenti Comunali.